

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

COMUNE DI VERRAYES

Verbale di deliberazione della Giunta comunale

n. 84 del 26/11/2013

OGGETTO:

Determinazione tariffe TARES anno 2013.

L'anno **duemilatredici**, il giorno **ventisei** del mese di **novembre** alle ore **venti** e minuti **zero** nella residenza municipale si è riunita la Giunta comunale sotto la presidenza del Sindaco dott. LAVEVAZ Erik e con l'assistenza del Segretario comunale dott. SORTENNI Gabriella.

Sono intervenuti i signori

COGNOME e NOME	PRESENTE
LAVEVAZ Erik - Sindaco	Sì
LAVEVAZ Ivo - Vice Sindaco	Sì
FOGNIER Elio - Assessore	Sì
LILLAZ Claudio - Assessore	Sì
NAVILLOD Ivo - Assessore	Giust.
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : Determinazione tariffe TARES anno 2013.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del Tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;

VISTO l'art. 5, comma 8 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 novembre 2013;

CONSIDERATO che la Regione Valle d'Aosta ha fissato al 28 febbraio 2013 la data per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2013 da parte degli Enti locali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 DEL 20.03.2013, relativa all'approvazione del regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione del Tributo sui rifiuti e del regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione del Tributo sui servizi;

CONSIDERATO peraltro che, con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, sono state introdotte numerose modifiche alla disciplina del Tributo sui rifiuti, che si sostanziano nella possibilità per il Comune di adottare dei criteri di determinazione delle tariffe alternativi rispetto a quelli dettati dal D.P.R. 158/1999, arrivando addirittura a prevedere la possibilità per i Comuni di continuare ad applicare, in deroga a quanto stabilito dall'art. 14, comma 46 del Decreto Monti, il regime di prelievo in vigore nel 2012, determinando quindi i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 ai fini T.A.R.S.U.;

CONSIDERATO che, pur a fronte di tale ultima disposizione, il Comune non ritiene opportuno ritornare per l'anno 2012 ad applicare la T.A.R.S.U., avendo già provveduto ad approvare tutta la disciplina relativa alla Tares ed, in particolare, a fronte del fatto che, per l'anno 2014, la bozza di legge di stabilità presentata dal Governo ed attualmente in fase di approvazione in Parlamento prevede l'applicazione di un tributo del tutto analogo alla Tares semplificata introdotta dall'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che il Comune ritiene quindi opportuno mantenere applicabile nel 2013 la Tares, introducendo alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigido il passaggio da T.A.R.S.U. al nuovo tributo, con conseguente rettifica del regolamento Tares adottato in data odierna;

CONSIDERATO che, nello specifico, l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, dispone che:

1. Per l'anno 2013 il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

- a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile;
 - b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
 - c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
 - d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
- «Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio».
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi.

CONSIDERATO che, a fronte di tale disposizione, le tariffe precedentemente individuate dal Comune possono essere modificate, con margini di intervento per il Comune che possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento all'utenza domestica, che il numero di occupanti venga considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte da residenti, applicando invece una tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadrato (progressivamente più elevata in funzione della grandezza dell'immobile) con riferimento alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi.

In questo modo, si evita di introdurre un numero di occupanti presunto in relazione alle unità immobiliari sopra indicate, che potrebbe portare ad un notevole aumento del contenzioso da parte dei soggetti proprietari degli immobili che abbiano un numero di occupanti effettivo inferiore a quello presunto stabilito dal Comune.

La tariffa può essere definita in una percentuale di quella applicabile ai locali coperti principali dell'attività, a prescindere dalla specifica individuazione dei coefficienti di riferimento della categoria e potrebbe quindi creare una sottocategoria applicabile trasversalmente a tutte le attività produttive;

- più in generale, la previsione dettata dall'art. 5 D.L. 102/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può (e non deve) applicare la Tares e, di conseguenza, nella determinazione delle tariffe, pur dovendo tenere conto del principio chi inquina paga, può rifarsi altresì ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del Tributo sui rifiuti avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 5 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 5 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una continuità con le precedenti tariffe T.A.R.S.U. ed una conseguente ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire a) in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe ed in parte b) spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre

categorie, come espressamente previsto dall'art. 5, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013¹;

CONSIDERATO che, a fronte di tali modifiche, il prospetto delle tariffe approvate dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale del 26.02.2013 n. 11, che è il seguente

TARES RIFIUTI :

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,34222	7,07386
2 componenti	0,39926	16,50568
3 componenti	0,44000	21,22159
4 componenti	0,47259	25,93750
5 componenti	0,50518	34,19034
6 o più componenti	0,52963	40,08523

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,08569	0,26620
2 Campeggi, distributori carburanti	0,17941	0,56414
3 Stabilimenti balneari	0,10175	0,31842
4 Esposizioni, autosaloni	0,08033	0,25596
5 Alberghi con ristorante	0,28652	0,89996
6 Alberghi senza ristorante	0,21422	0,67062
7 Case di cura e riposo	0,25439	0,80065
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,26777	0,84058
9 Banche ed istituti di credito	0,14728	0,46073

¹ Criteri alternativi tra loro, ovvero che si possono sommare, nel caso il Comune ritenga di coprire in parte il minor gettito derivante dalle riduzioni tariffarie a favore delle categorie individuate
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Verrayes. Responsabile Procedimento: Segretario Comunale (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,23296	0,72796
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,28652	0,90099
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,19280	0,60407
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,24635	0,77301
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,11514	0,35835
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,14728	0,46073
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,29603	4,06160
17 Bar, caffè, pasticceria	0,97470	3,05311
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,47128	1,47741
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,41237	1,28902
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,62271	5,09057
21 Discoteche, night club	0,27849	0,87641

deve intendersi sostituito dal precedente prospetto

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,39162	9,46080
2 componenti	0,45689	17,02944
3 componenti	0,50351	21,75983
4 componenti	0,54080	28,38239

5 componenti	0,57810	34,05887
6 o più componenti	0,60607	38,78927

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,04505	0,24801
2 Campeggi, distributori carburanti	0,09432	0,52559
3 Stabilimenti balneari	0,05349	0,29666
4 Esposizioni, autosaloni	0,04223	0,23847
5 Alberghi con ristorante	0,15063	0,83847
6 Alberghi senza ristorante	0,11262	0,62480
7 Case di cura e riposo	0,13373	0,74594
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,14077	0,78315
9 Banche ed istituti di credito	0,07742	0,42925
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,12247	0,67822
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,15063	0,83942
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,10136	0,56280
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,12951	0,72019
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,06053	0,33386
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,07742	0,42925
16 Ristoranti, trattorie osterie,	0,68133	3,78409

pizzerie		
17 Bar, caffè, pasticceria	0,51241	2,84451
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,24776	1,37647
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,21679	1,20095
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,85308	4,74275
21 Discoteche, night club	0,14640	0,81653

CONSIDERATO che la modifica di tali tariffe, essendo intervenuta prima del 30 novembre 2013 (termine ultimo dettato dall'art. 8, comma 1 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe da parte degli Enti locali per l'anno 2013), presta efficacia dal 1° gennaio 2013, a fronte di quanto previsto dall'art. 1, comma 169 L. 296/2006, il quale dispone, con previsione applicabile anche agli Enti locali della Valle d'Aosta, che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

CONSIDERATO che la modifica di tali tariffe non incide sui costi riportati nel Piano Finanziario Tares per il 2013, già approvato dal Comune che deve pertanto intendersi confermato;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, comma 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992;

RICHIAMATO l'art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, «Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta» in merito alle competenze del Consiglio comunale;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze della Giunta comunale, in deroga a quanto disposto dall'art. 14, comma 23 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, e di legittimità resi dal Segretario Comunale ai sensi della vigente normativa;

All'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1. di modificare, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2013, il prospetto delle tariffe approvate dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale del 26.02.2013 n. 11, individuando le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2013 nel modo seguente, in applicazione di quanto disposto dall'art. 5 commi 1 e 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,39162	9,46080
2 componenti	0,45689	17,02944
3 componenti	0,50351	21,75983
4 componenti	0,54080	28,38239
5 componenti	0,57810	34,05887
6 o più componenti	0,60607	38,78927

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,04505	0,24801
2 Campeggi, distributori carburanti	0,09432	0,52559
3 Stabilimenti balneari	0,05349	0,29666
4 Esposizioni, autosaloni	0,04223	0,23847
5 Alberghi con ristorante	0,15063	0,83847
6 Alberghi senza ristorante	0,11262	0,62480

7 Case di cura e riposo	0,13373	0,74594
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,14077	0,78315
9 Banche ed istituti di credito	0,07742	0,42925
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,12247	0,67822
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,15063	0,83942
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,10136	0,56280
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,12951	0,72019
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,06053	0,33386
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,07742	0,42925
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,68133	3,78409
17 Bar, caffè, pasticceria	0,51241	2,84451
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,24776	1,37647
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,21679	1,20095
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,85308	4,74275
21 Discoteche, night club	0,14640	0,81653

2. di stabilire che il tributo relativo ai servizi deve essere pagato in un'unica soluzione entro il 16.12.2013; quello relativo ai rifiuti in due soluzioni la prima con scadenza il 16.12.2013 relativa al 30% e la seconda a saldo del 70% con scadenza 30.04.2014;

3. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini

dell'Imposta municipale propria dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, ;

2. di trasmettere, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA).

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto

Il Vice Sindaco
(f.to LAVEVAZ Ivo)

Il Presidente
(f.to LAVEVAZ Erik)

Il Segretario
(f.to SORTENNI Gabriella)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni e più precisamente dal 06/12/2013 al 21/12/2013.

Verrayes, li 06/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to SORTENNI Gabriella)

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 3 comma 3 e dell'art. 27 comma 1 del Regolamento Regionale n. 1/99.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(f.to CAVORSIN Laura)

In ordine alla regolarità tecnica espressa dal Responsabile del procedimento esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE
(f.to GARELLO Andrea)

Il Segretario esprime ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. d) e dell'art. 59 comma 2 della L.R. 45/95, così come modificata dalla L.R. 17/96, dell'art. 9 lett. d) della legge regionale 46 del 19.08.1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54 del 07.12.1998 il parere favorevole di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to SORTENNI Gabriella)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, il giorno della sua pubblicazione ai sensi della Legge Regionale n°3 del 21.01.2003.

Verrayes, li 06/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to SORTENNI Gabriella)

Il presente documento è copia digitale conforme all'originale.
Verrayes, li 06/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (SORTENNI Gabriella)

